Accoglimento totale del 24/03/2023 RG n. 55784/2022 Repert. n. 7252/2023 del 24/03/2023

N.R.G. 55784/2022 Tribunale Ordinario di Roma



TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA QUATTORDICESIMA SEZIONE CIVILE

Rep. 7252/2023

Il Tribunale di Roma, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio, in persona di:

Dott. Antonino La Malfa

Presidente

Dott.ssa Angela Coluccio

Giudice

Dott.ssa Margherita Libri

Giudice rel.

a scioglimento della riserva in atti, ha emesso il seguente

DECRETO

nel procedimento di reclamo iscritto al n. 5584 del registro generale per l'anno 2022, proposto

da

, elettivamente domiciliato in Roma, viale Parioli, 72, presso lo studio dell'avv. Federico Jorio, che unitamente all'avv. Serena Giglio, lo rappresenta e difende giusta procura rilasciata su foglio separato ed unito telematicamente al reclamo;

Reclamante

Oggetto: reclamo ex art. 10, VI co., L. 27.01.2012 n. 3

Con ricorso depositato il 02.09.2022, il dott. ha proposto reclamo ex art. 10, V co., L. 3 del 2012 avverso l'ordinanza resa il 19.08.2022 a definizione del procedimento - ex art. 7 e segg. L. 3 del 2012 - n.r.g. 41746/2021 dal Tribunale Ordinario di Roma – in composizione monocratica.



In particolare, l'istante ha promosso – con l'ausiReplentin no 7252/2023 cde 24/03/2023 ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti ex art. 7 e segg. L. 3 del 2012 assumendo in particolare:

- il possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi per accedere a detta procedura e l'assenza delle condizioni ostative ex art. 7, II co., L. 3 del 2012;
- di trovarsi in una situazione di sovraindebitamento e di non essere in grado di soddisfare con regolarità i suoi creditori.

Donde - esposte le cause dell'indebitamento, l'analisi della condotta nell'assumere nuove obbligazioni e le altre indicazioni che devono corredare la domanda ex art. 8, III *bis* – 1 co., L. 27.01.2012 n. 3 - parte ricorrente ha in particolare:

- prodotto la proposta di accordo con i creditori e l'attestazione dell'OCC;
- indicato i creditori, la consistenza del suo patrimonio e i beni oggetto della proposta e l'ammontare delle singole pretese creditorie nei suoi confronti.

Pertanto, l'odierno reclamante ha domandato al Tribunale Ordinario di Roma – in composizione monocratica "valutati i requisiti di cui agli artt. 7, 8 e 9 della legge 3/2012, previa fissazione dell'udienza con l'emanando decreto ex art. 10 c. 1 L. 3/2012 nel termine di 60 giorni dal deposito della presente proposta affinché si disponga ex art. 10 c. 2 L. 3/2012 la comunicazione della proposta allegata e del decreto ai creditori nei termini di legge nonché disponendo l'idonea forma di pubblicità, la trascrizione a cura dell'OCC, del decreto e l'ordine, a pena di nullità e sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, di non iniziare o proseguire le azioni esecutive individuali, disporre sequestri conservativi o acquisire diritti di prelazione sul patrimonio del debitore. Si chiede sin da ora che la proposta venga omologata all'atto del voto della maggioranza dei creditori intervenuti".

Nella pregressa fase del procedimento, si è costituito I.N.P.G.I. – Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti Italiani, in persona del procuratore speciale avv. Elisabetta Angelini, il quale in particolare:



- ha preso atto che nella proposta di accordo Reporte reclarata de la condica della della
- ha contestato di essere debitore di parte reclamante;
- ha prospettato di essere creditore di parte reclamante (come da questa indicato nei suoi atti, avendo inserito l'INPGI nell'elenco dei suoi creditori);
- ha manifestato il suo dissenso/opposizione alla proposta di accordo.

A definizione del procedimento n.r.g. 41746/2021, il giudice designato ha emesso l'ordinanza resa il 19.08.2022 della quale si riporta di seguito parte della motivazione: ritenuto che la proposta non è stata approvata dalla massa dei creditori ed in particolare sono" pervenuti i voti espressamente contrari della AGENZIA DELLE ENTRATE il cui credito costituisce più dell'80% della massa passiva; ritenuto che sarebbe astrattamente possibile applicare a tale procedura il c.d. cram down ossia il potere concesso al Giudice di omologare l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dei creditori. La norma prevede, infatti, che 'il Tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'art. 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria'; Rilevato tuttavia che nel caso di specie, il giudizio espresso da due OCC in ordine alla convenienza dell'accordo per la massa dei creditori rispetto alla alternativa liquidatoria si fonda sulla comparazione della massa attiva liquidabile (pari a complessivi euro 618.234) rispetto alle risorse poste a disposizione nell'accordo di ristrutturazione dei debiti (pari a complessivi euro 799.524). Tuttavia dalla massa attiva liquidabile indicata nel loro parere, inspiegabilmente sono inseriti soli beni immobili e mobili registrati mentre sono del tutto esclusi tutti i crediti vantati dal ricorrente quali ad esempio quelli nei confronti dell'INPGI (euro 107.000) della SIAE (euro 14.000) né si tiene conto nel giudizio espresso dagli OCC degli importi ricavabili dal



pignoramento dei redditi da lavoro (nei limiti del quinto RAPPETII 10107q2524/2023 odelie24603/2023 nell'accordo ammonterebbero a più di 50.000 euro e che tuttavia nella alternativa liquidatoria, non più limitata al quinquennio, consentirebbe di addivenire nel tempo al soddisfacimento dell'intero credito dei creditori con privilegio generale, quale è appunto l'Agenza delle Entrate".

Il provvedimento ha dunque rigettato la domanda di omologazione, ritenendo di dover escludere l'applicazione del c.d. *cram down*.

Donde con il detto reclamo, parte reclamante – dopo aver riassunto i termini della sua proposta - ha in particolare prospettato:

- l'erronea indicazione da parte del Giudice di primo grado relativa all'esclusione dei crediti vantati nei confronti dell'INPGI e della SIAE;
- la convenienza dell'accordo proposto rispetto ad una procedura liquidatoria;
- che il rigetto della proposta di accordo ha esposto il suo patrimonio alle azioni esecutive individuali dei creditori, di talché ove queste venissero proposte egli risentirebbe di un grave ed irreparabile danno.

Pertanto, ritenuta l'applicabilità del c.d. cram down, parte reclamante ha domandato a questo Tribunale di "in via cautelare: - Sospendere l'efficacia del provvedimento reclamato e per l'effetto confermare la concessione delle misure sancite nel decreto rispetto alla impignorabilità/insequestrabilità dei debiti dell'odierno reclamante; Nel merito - Accogliere, senza indugio, il presente reclamo e per l'effetto riformare integralmente il provvedimento reclamato e per effetto omologare l'accordo di ristrutturazione dei debiti così come formulato dal ricorrente".

Il reclamo e il decreto di fissazione dell'udienza sono stati risualmente notificati ai creditori e ai soggetti interessati in data 27.9.2022.

Con atto datato 06.10.2022, l'INPGI si è costituito nel presente procedimento di reclamo ed ha – in particolare -:



- prospettato che l'istante non vanta crediti ne spertoni ron 1725/2023 del 24/03/2023
- manifestato la sua opposizione all'omologazione della proposta di accordo in quanto con essa parte reclamante non ha previsto la sua soddisfazione;
- rappresentato l'assenza dei requisiti del c.d. *cram down* per omologare la proposta di accordo.

Pertanto, parte resistente ha domandato a questo Tribunale di "in via preliminare Dare atto che con pec del 30.06.2022 inviata alla FIEG ed alla FNSI, l'I.N.P.G.I., con decorrenza dal 01.07.2022, ha comunicato la disdetta della convenzione stipulata tra FIEG-FNSI-Intersind RAI e I.N.P.G.I. il 22.01.1986, avente ad oggetto la gestione del Fondo contrattuale Integrativo "ex fissa", relativamente al quale l'Istituto ha sempre svolto l'attività di gestore per conto terzi del servizio di cassa, e pertanto assumere ogni eventuale decisione conseguente ai fini del presente giudizio. In via cautelare, rigettare l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del provvedimento reclamato, in quanto infondata in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa; - nel merito, rigettare il reclamo proposto avverso il provvedimento di rigetto del Tribunale di Roma il 19 agosto 2022 reso nel procedimento R.G. 41746/2021, in quanto infondato in fatto e diritto per le ragioni di cui in narrativa e, per l'effetto, confermare il rigetto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti proposto dal dott.

Con provvedimento reso in data 22/25 novembre 2022, il Tribunale, ritenuto necessario, ai fini della decisione,: 1) disporre l'integrazione della relazione dell'OCC con specifico riguardo al giudizio in ordine alla convenienza, nella prospettiva dell'eventuale applicazione del *cram down*, dell'accordo - per la massa dei creditori e per l'Amministrazione finanziaria - rispetto alla alternativa liquidatoria, tenendo conto, nella massa attiva liquidabile, non solo dei beni immobili e dei beni mobili registrati, ma anche dei crediti vantati dal ricorrente e degli importi ricavabili dalla liquidazione dei redditi a vario titolo spettanti al ricorrente, entro i limiti dettati dalla procedura di liquidazione del patrimonio ai sensi degli articoli 14 ter e ss. della legge n. 3/2012; 2) acquisire chiarimenti specifici dal ricorrente in ordine alla mancata inclusione -



nell'attivo posto a disposizione dei creditori nella Reposta di accessi della della

Con ulteriore provvedimento in data 6 febbraio 2023 questo Tribunale ha chiesto ulteriori integrazioni assegnando a tal fine termine di giorni sette. Ha fatto quindi seguito il deposito di una relazione integrativa da parte dell'O.C.C..

1. Ammissibilità e tempestività del reclamo

Parte reclamante è legittimata a proporre il reclamo ex art. 10, VI co., L. 3 del 2012 avverso il provvedimento di rigetto della sua domanda/proposta di accordo non omologata. Il provvedimento reclamato reca la data del 19.08.2022 ed il reclamo è stato depositato il 02.09.2022, di talché il reclamo risulta tempestivamente proposto nel termine di giorni trenta dalla comunicazione del provvedimento ex art. 18 l. fall.

Donde il reclamo proposto risulta ammissibile e tempestivo.

2. Nel merito del reclamo

L'impugnazione prospetta innanzitutto l'errore di valutazione contenuto nel provvedimento reclamato, nel quale, ad avviso del reclamante, non sarebbero stati inseriti il credito dell'INPGI (di €. 107.000) e un credito vantato nei confronti della SIAE (di €. 14.000), pur a fronte del chiaro contenuto della proposta di accordo, comprensiva dei crediti che il dott. ha rappresentato di vantare nei confronti dell'INPGI e della SIAE. Deduce altresì la sussistenza dei presupposti di applicazione del c.d. *cram down* e dunque l'omologabilità dell'accordo.



RG n. 55784/2022

La critica rivolta al provvedimento impugnato è pare pertente in 16 17/2023 del 24/03/2023

Contrariamente a quanto sostenuto dalla parte reclamante, la mancata inclusione dei crediti (oltre agli importi ricavabili dai redditi e dal possibile pignoramento degli stessi) era stata censurata dall'ordinanza non già con riguardo al contenuto della proposta e del piano, chiaramente comprensivi di entrambe le citate poste attive, bensì con riferimento all'alternativa della liquidazione del patrimonio, il cui attivo ipotetico inspiegabilmente ometteva l'indicazione delle cennate voci. Si legge infatti chiaramente nel provvedimento "Tuttavia dalla massa attiva liquidabile indicata nel loro parere, inspiegabilmente sono inseriti soli beni immobili e mobili registrati mentre sono del tutto esclusi tutti i crediti vantati dal ricorrente quali ad esempio quelli nei confronti dell'INPGI (euro 107.000) della SIAE (euro 14.000) né si tiene conto nel giudizio espresso dagli OCC degli importi ricavabili dal pignoramento dei redditi da lavoro..".

Ciò posto, vanno in questa sede nuovamente esaminati la proposta e il piano presentati dal ricorrente, costituendo il reclamo un mezzo di impugnazione con effetti pienamente devolutivi.

Parte reclamante ha offerto ai suoi creditori i seguenti beni:

- immobile in Roma, via Leonina, 80 (quota di proprietà al 100%), per un valore di
 €. 233.403,68, pari alla differenza tra il prezzo di acquisto offerto per €. 395.000
 e l'importo delle rate di mutuo il cui pagamento sarebbe accollato dagli acquirenti;
- credito nei confronti di INPGI per un ammontare prospettato di €. 107.303,41;
- credito nei confronti della SIAE per un ammontare prospettato di €. 14.253,16;
- per un totale di €. 354.960,00; l'immobile in Roma, via Mascagni, 186, di cui il ricorrente è comproprietario in misura pari alla quota del 33%, è stato stimato per il valore di €. 0 e non è stato quindi incluso nell'accordo.

Oltre a detti beni, il reclamante ha prospettato che a Repærandhe 7252/2023 dedi 24/03/2023 parte di quanto guadagnato con la sua attività professionale, ossia €. 59.718,60 per i primi tre anni dell'accordo; €. 55.812,40 per il quarto anno; €. 48.000,00 per l'ultimo anno.

L'esposizione debitoria del ricorrente risulta così articolata: €. 82.110,24 quale mutuo ipotecario (con garanzia iscritta sull'immobile in Roma Via Leonina n. 80) residuo da corrispondere alla BCC; € 79.486,06, quale mutuo ipotecario (con garanzia iscritta sull'immobile in Roma, Via Leonina n. 80); €. 25.000 quale finanziamento chirografario; €. 1.461.420,28 quale debito tributario e fiscale.

La proposta prevede, in definitiva, la destinazione ai creditori di somme di ammontare complessivamente pari a €. 799.524 e, per quanto riguarda il debito fiscale, il pagamento del 64,52% dell'IVA, al netto delle sanzioni e degli interessi, per €. 594.960,25. La proposta, come già rilevato dal giudice di prime cure, risulta munita di attestazione di veridicità dei dati ivi contenuti nonché di dichiarazione di fattibilità dell'accordo e di convenienza per i creditori e soddisfa i requisiti previsti dagli articoli 7, 8 e 9 L. n. 3/2012.

In via preliminare va osservato che l'INPGI ha contestato che parte reclamante sia suo creditore. Il Collegio rileva in proposito che l'attestazione dell'OCC indica (cfr. doc. 3 del ricorso pag. 20) di aver effettuato una "circolarizzazione al fine di verificare la veridicità e la congruità delle somme così come dichiarate dal ricorrente" e che l'INPGI "non ha mai dato riscontro a detta richiesta" di talché l'OCC ha richiesto – al fine di valutare l'effettiva titolarità del credito vantato – un parere all'avv. Federico Jorio. Donde parte reclamante non ha prodotto documentazione idonea e precisa per valutare l'effettiva titolarità del credito vantato, limitandosi a produrre detto parere, che risulta peraltro rilasciato dal medesimo avvocato che ha sottoscritto e presentato il ricorso ex art. 7 L. 3 del 2012, e non da soggetto "terzo" a tutti gli effetti rispetto alla valutazione relativa alla titolarità. L'assenza di documentazione idonea per valutare l'effettiva titolarità del credito vantato nei confronti dell'INPGI, rende peraltro carente la valutazione e l'attestazione dell'OCC sotto il profilo della completezza e dell'attendibilità della documentazione prodotta da



parte reclamante, in quanto l'OCC ha ritenuto di espendere una 7/25/2/2023 falle 24/03/2023 all'inclusione di detto credito nella proposta pur in assenza di documentazione idonea.

Ciò posto, parte reclamante ha prospettato di aver intrattenuto un "rapporto di dipendenza" con il Corriere della Sera per oltre venticinque anni e che detto credito risulta essere il TFR che risulta dovuto dall'INPGI "quale ente previdenziale di categoria, è in obbligo di liquidare" - ora INPS – ed ha prodotto solo in sede di reclamo – ritenendo applicabile i principi in materia di volontaria giurisidizione che non prevedono barriere istruttorie preclusive - nota dell'INPGI datata 16.05.2014 (che stando quindi alla relazione dell'OCC non sembra essere stata prodotta precedentemente) da cui si evince che a suo favore è maturato il capitale lordo di €. 107.303,41 ex art. 5 allegato G del CNLG e da cui si apprende che la prestazione è/sarà liquidata quando parte ricorrente sarà ammessa al trattamento pensionistico e con tempi compatibili con le disponibilità del Fondo.

La certificazione dell'Ente previdenziale ben può ritenersi idonea a costituire prova, alla stregua di quanto ritenuto dal costante orientamento della giurisprudenza di legittimità che ha rilevato che "la certificazione effettuata dall'INPS, ai sensi dell'art. 58 della legge n. 88 del 1989, in ordine ai dati afferenti alla situazione previdenziale e pensionistica del lavoratore fa piena prova, fino a querela di falso, dei dati in possesso dell'ente nonché degli accertamenti compiuti in occasione del rilascio del certificato medesimo, senza estendersi alla verità della situazione sostanziale, non potendosi ad essa attribuire efficacia costitutiva del diritto alla prestazione previdenziale che, come si desume dall'art. 38 Cost., sorge solo in presenza dei requisiti previsti dalla legge e va provata nei modi ordinari" (Cass., Sez. L, sentenza 18.03.2008)

Donde parte reclamante risulta ragionevolmente creditore dell'INPG – ora INPS – sebbene le indicazioni tratte dalla detta nota dell'INPGI determinino qualche criticità sulla convenienza economica dell'inclusione di detto credito nella proposta di accordo, trattandosi, in particolare, di somma indicata "al lordo", che sarà liquidata quando parte reclamante sarà ammessa al trattamento pensionistico e con tempi compatibili con le



disponibilità del Fondo, di talché risulta non cert **Riepantum** c**N252/2023 del**, **211/03/2023** alle relative tempistiche.

A prescindere dalle richiamate considerazioni ed al fine dell'applicazione del c.d. cram down è necessario rilevare che il legislatore impone all'Amministrazione Finanziaria l'adesione alle proposte di composizione giudiziaria della crisi - ovvero finalizzate a concludere un accordo tra il debitore e la massa creditoria per il pagamento falcidiato dei crediti successivamente omologato dal Giudice, il cui adempimento comporta l'estinzione dell'intera esposizione debitoria sussistente alla data del deposito della proposta – quante volte le stesse rendano possibile la migliore soddisfazione del credito erariale in raffronto a qualsiasi altra alternativa giudiziaria concorsuale. Dispone invero l'articolo 12, III quater co., L. 3 del 2012 – come integrato dalla L. 176 del 2020 – che "il tribunale omologa l'accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 11, comma 2, e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione dell'organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria"; la richiamata disposizione limita il proprio campo di applicazione alle ipotesi nelle quali il contenuto del voto della Pubblica Amministrazione sia decisivo ai fini dell'esito delle votazioni e, in caso positivo, in ragione della prevista applicazione del c.d. cram down, compete al Tribunale valutare la convenienza dell'accordo rispetto al risultato di una eventuale procedura liquidatoria.

In riferimento al caso di specie va considerato quanto segue.

La proposta ed il piano presentati dall'odierno ricorrente non sono stati approvati dal 60% dei creditori e i debiti tributari e previdenziali costituiscono oltre l'80-90% dei debiti di parte reclamante. L'adesione dell'Agenzia delle Entrate risulta quindi decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di voti positivi occorrente per l'approvazione dell'accordo. A fronte della mancata adesione – necessaria ai fini del raggiungimento della predetta percentuale – in ragione della prevista applicazione del c.d. *cram down*, il



Accoglimento totale del 24/03/2023

RG n. 55784/2022

Tribunale è quindi tenuto a valutare la conve**rie partie n**'a **7.252/2023** to el de la 24/03/2023 procedura liquidatoria.

A tal fine occorre considerare che:

1.L'attivo incluso nel piano si compone come segue: immobile in Roma, via Leonina n. 80, per un valore stimato di €. 395.000 (quota di proprietà al 100%); credito nei confronti di INPGI per un ammontare prospettato di €. 107.303,41; credito nei confronti della SIAE per un ammontare prospettato di €. 14.253,16; redditi da attività professionale: €. 59.718,60 per i primi tre anni dell'accordo; €. 55.812,40 per il quarto anno; €. 48.000,00 per l'ultimo anno. L'ammontare dell'attivo posto a disposizione del ceto creditorio è pari a €. 799.524.

2.L'attivo di una possibile liquidazione del patrimonio include l'immobile sito in Roma, via Leonina n. 80 (stimato in €. 390.000), due quote in comproprietà di altri beni immobili (di cui quella più rilevante stimata in €. 220.667) e beni mobili registrati, e comprende altresì il credito nei confronti dell'I.N.P.G.I., ridimensionato nell'importo per le ragioni esposte dall'OCC nella integrazione alla relazione, quello vantato nei riguardi della SIAE, nonché i flussi finanziari, indicati nella misura complessiva di €. 56.593,60, tenuto conto della detrazione di cui all'articolo 14 ter co. 6, lett. b) L. n. 3/2012, da redditi a vario titolo assicurati nel corso della procedura liquidatoria per gli anni 2021-2025. L'ammontare dell'attivo liquidabile sarebbe dunque pari a €. 701.541,20

Ciò posto, occorre rilevare che il credito dell'Agenzia delle Entrate per tributi insinuato nella presente procedura costituisce credito con privilegio generale mobiliare; l'ammontare complessivo del debito è pari a €. 1.461.420,28, che verrebbe soddisfatto nella minor misura di €. 594.960,25, pari al 65% del debito IVA.

L'immobile di proprietà incluso nell'accordo (o comunque il prezzo di vendita dello stesso, offerto dai terzi indicati in ricorso) è superiore al valore dei crediti ipotecari, secondo quanto riportato nell'accordo e asseverato dall'OCC, e pertanto, parte del ricavato dalla vendita dell'immobile potrebbe essere distribuito all'Agenzia delle

RG n. 55784/2022

Firmato Da: JORIO FEDERICO Emesso Da: ARUBAPEC S.P.A. NG CA 3 Serial#: 33dc7245b0c1ca764f84574b6092254b

Entrate; nell'ipotesi di apertura della procedura liquentia, ni pressi di apertura della procedura liquentia, ni pressi di apertura della procedura liquentia, ni pressi dell'addita dell'accordo.

I redditi e le entrate da attività lavorativa sono iscritti, nell'accordo, in misura pari a €. 282.968, come meglio distinti, anno per anno. In caso di apertura della liquidazione, le somme destinabili a norma dell'articolo 14 ter co. 6 lettera b) l. n. 3/2012, con decurtazione delle somme necessarie per il mantenimento personale del ricorrente e della famiglia e con conseguente riduzione delle somme destinabili a copertura del debito verso l'Agenzia delle Entrate, sarebbero, secondo le ultime relazioni dell'OCC, pari alla somma complessiva di €. 56.592,60, nettamente inferiore all'importo corrispondente ai flussi finanziari da redditi a vario titolo percepiti dal ricorrente, indicati nell'accordo come pari a €. 282.968. Sotto tale ultimo profilo deve, per completezza, osservarsi che il raffronto delle somme costituenti parte del reddito, destinate ai creditori, depone per una maggiore utilità dell'accordo rispetto alla procedura liquidatoria, anche ove si facesse riferimento, al fine dell'applicazione dell'articolo 14 ter citato, all'importo indicato da esso istante nel ricorso, come asseverato dall'OCC, nella misura di circa €. 49.000 annuali; tale somma, proiettata in un arco temporale di quattro anni (articolo 14 undecies L. n. 3/2912) porterebbe in ogni caso a un ammontare di circa €. 200.000,00, a fronte della maggior somma di €. 282.968, appostata nel piano e nell'accordo di composizione.

A tali rilievi deve aggiungersi un'ulteriore, decisiva, considerazione.

Dalla massa attiva liquidabile, stimata in €. 701.541,20, deve essere escluso il valore della quota di proprietà indivisa (stimato nella misura di €. 220.667, e non compreso nell'accordo di composizione della crisi, ove è valutato a €. 0 in quanto non prontamente liquidabile, essendo in corso il giudizio di divisione), sia perché si tratta di un bene non



prontamente liquidabile – è in corso il giudizio de la la la la la la la presentazione della domanda di liquidazione, dedotte le passività, con la conseguente incertezza in ordine alla possibile tempestiva liquidazione e al tempestivo conseguimento del valore da destinare ai creditori.

La massa attiva liquidabile, da raffrontare con l'attivo indicato nell'accordo di composizione, è pertanto nettamente inferiore a quella indicata nella relazione dell'OCC, essendo sostanzialmente priva di uno dei beni (le quote di comproprietà indivisa) di maggior valore Alla luce di tali considerazioni ed a fronte di un attivo liquidabile inferiore anche al corrispondente importo determinato dall'OCC, deve ritenersi che il credito erariale riceve maggiore soddisfazione dall'esecuzione dell'accordo di composizione della crisi proposto dal ricorrente rispetto all'ipotetica alternativa rappresentata dalla procedura di liquidazione del patrimonio a norma degli articoli 14 ter e ss. legge n. 3/2012.

Lo scenario prospettato nel ricorso per omologazione dell'accordo di composizione della crisi, raffrontato a quello astrattamente derivante dall'apertura della liquidazione del patrimonio, porta quindi ad affermare che la proposta all'attenzione renda possibile la migliore soddisfazione del credito erariale rispetto all'alternativa liquidatoria, secondo quanto espressamente previsto dall'articolo art. 12, III quater co., L. 3 del 2012 – come modificato con L. 176 del 2020. Tali conclusioni prescindono, infine, dalla sorte del credito verso l'NPG, nella presente sede contestato, atteso che le somme incluse nell'accordo risultano, sulla base di quanto sin qui evidenziato, comunque superiori rispetto a quelle costituenti l'esito di una possibile liquidazione, e ciò indipendentemente dal quantum e dall'esigibilità di detto credito.

Sussistono quindi le condizioni per omologare l'accordo di composizione della crisi anche in difetto di adesione dell'Agenzia delle Entrate e il reclamo va pertanto accolto.



Accoglimento totale del 24/03/2023

RG n. 55784/2022

La natura giuridica delle questioni trattate giustifice tina p7252/2023 ideg 24/03/2023 compensazione delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Accoglie il reclamo e, per l'effetto, in totale riforma del decreto impugnato:

Visto l'articolo 12, comma 3 – quater L. n. 3/2012;

omologa

l'accordo di composizione della crisi proposto da

(CF:

dispone

che a cura del ricorrente, con l'ausilio dell'O.C.C., il presente provvedimento di omologa sia comunicato ai creditori interessati e reso noto ai terzi mediante pubblicazione nel sito di questo Tribunale;

avverte

che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'art. 10, co. 2, l. n. 3/2012 e che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;

avverte

altresì che gli effetti dell'accordo omologato verranno meno in caso di risoluzione dell'accordo o di mancato pagamento dei crediti impignorabili, il cui accetamento dovrà essere chiesto al Tribunale con ricorso, mentre la risoluzione potrà essere richiesta nei modi e termini previsti dall'art. 14 l. n. 3/2012;

dispone

Accoglimento totale del 24/03/2023

RG n. 55784/2022

che il Gestore dell'O.C.C. provveda agli adempiment previsti a 325 2420 23 gleir 24/03/2023 12 e 13 e ss. L. n. 3/2012 assistendo il debitore nell'esecuzione del piano e relazionando al Tribunale circa il corretto adempimento degli accordi ed informando i creditori ed il giudice di eventuali inadempimenti.

Dichiara compensate le spese del procedimento.

Si comunichi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 10 marzo 2023.

6Il Presidente dott Antonino La Malfa

TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA Depositato in Cancelleria

Roma, lì .21

